

**PROTEZIONE GIURIDICA** ■ Le soluzioni che possono servire in caso di controversie

## L'onorario del legale è assicurato

Non sono  
contemplate  
multe, sanzioni  
e ammende

**T**empi lunghi, costi elevati ed esito incerto: affrontare un processo non è mai piacevole, anche se si è sicuri delle proprie ragioni. Per coprire le spese necessarie a mettere in moto la macchina della giustizia esistono polizze specifiche, chiamate di «tutela giudiziaria», o anche di «protezione giuridica» o «difesa legale». Al di là delle definizioni, si tratta di prodotti che rimborsano o anticipano — entro i limiti di un massimale prestabilito — le spese sostenute dall'assicurato per difendersi in un processo o per tentare di risolvere la controversia senza ricorrere al giudice.

● **Lo sviluppo.** Queste coperture sono nate in Francia sul finire dell'800 e in origine tutelavano solo i medici. In Italia sono apparse negli anni Trenta e oggi sono vendute da 81 compagnie assicurative, così come indicato dall'Associazione delle assicurazioni italiane (Ania) nell'ultimo rapporto sul mercato assicurativo italiano. Tut-

tavia, più di metà della raccolta complessiva fa capo a una manciata di società specializzate — Arag, Ras tutela giudiziaria, Das, Europa tutela giudiziaria e Uca Assicurazione — ed esiste anche un Comitato italiano dell'assicurazione di tutela giudiziaria che raccoglie gli operatori principali.

Nel nostro Paese le coperture della tutela giudiziaria sono ancora poco diffuse, ma sono in forte crescita. Nel 2004 i premi contabilizzati dall'Ania sono stati pari a 205 milioni di euro. Per avere un'idea dell'incremento, basta pensare che sette anni prima, nel 1998, il totale era meno della metà: 98 milioni. Di fatto, negli ultimi sei esercizi la crescita annua dei premi è sempre stata superiore al 10%, mentre l'incidenza dei premi pagati per le coperture giudiziarie sul totale dei premi dei rami danni è passata dallo 0,4 allo 0,6 per cento. Di contro, gli importi pagati o riservati dalle compagnie ai loro clienti per i sinistri verificatisi nell'esercizio 2004 sono stati pari a 64 milioni di euro, contro i 55 del 2003.

● **In abbinamento.** Nella maggior parte dei casi le polizze di tutela giudiziaria sono abbinare ad altri prodotti, come le polizze per la responsabilità civile della famiglia o la Rc auto. Il loro funzionamento è simile a quello delle altre coperture assicurative, con alcune specificità relative all'ambito legale. Nel caso delle polizze legate alla Rc auto, si ottiene tutela legale contro tutte le controver-

sie connesse alla circolazione di automobili, incluse le liti relative alla riparazione dei danni e compresi i procedimenti penali nei quali l'assicurato viene indagato per lesioni od omicidio colposo conseguente a un incidente.

Le polizze per la famiglia, invece, coprono tra l'altro le dispute tra proprietario e inquilino, le liti sorte a seguito della compravendita di immobili, le vertenze avviate da collaboratori domestici o i procedimenti nei quali si viene accusati di reati colposi o contravvenzioni.

● **Prestazioni e costi.** Per tutte queste ipotesi, la compagnia rimborsa o anticipa gli onorari e le spese degli avvocati, dei periti di parte o d'ufficio e le spese liquidate alla controparte, nel caso in cui questa vinca la causa e l'assicurato sia condannato a pagare le spese del giudizio. Il massimale arriva in genere fino a 25mila euro, a fronte di premi annui che di solito non superano i 200 euro.

● **Esclusioni.** Data la particolarità del prodotto, per chi decide di avvalersi di queste polizze è fondamentale analizzare con attenzione tutte le condizioni contrattuali, per capire cosa viene effettivamente coperto dall'assicurazione (si veda la scheda sotto).

In ogni caso, sono sempre esclusi dalla copertura, il pagamento di multe, sanzioni e ammende, oltre che il rimborso delle somme dovute per capitale o interessi.

### ISTRUZIONI PER L'USO

**E**cce alcuni consigli per una tutela giudiziaria senza sorprese.

● **Cause.** Per beneficiare della copertura, l'assicurato non può procedere in sede giudiziaria senza il consenso della compagnia di assicurazione. È importante perciò esaminare con attenzione le previsioni del contratto per l'ipotesi di disaccordo tra cliente e assicurazione.

● **Importi.** Controllare che la polizza non preveda esclusioni della tutela giudiziaria per controversie al di sotto di un

certo importo. In questo caso, valutare se la somma esclusa

non sia troppo penalizzante.

● **Tempi.** Ricordare che la polizza copre solo le controversie derivanti da sinistri avvenuti dopo l'inizio della decorrenza, che in base a quanto stabilito dalle condizioni contrattuali può anche essere successiva al momento in cui viene firmato il contratto o versato il premio.

● **Sinistro.** È utile sapere che, ai fini della copertura giudiziaria, il sinistro si verifica nel momento in cui viene violata la norma di legge

o avviene la lesione del diritto che dà vita alla controversia. In ambito penale fa da riferimento il giorno in cui è stato commesso il reato (e non quello in cui l'indagato riceve l'informazione di garanzia).

● **Dolo.** Ricordare che sono sempre esclusi dalla copertura i reati commessi con dolo o in modo preterintenzionale (cioè quando l'evento dannoso risulta più grave di quello voluto).

● **Conflitti.** Nel caso di polizza di tutela giudiziaria legata alla Rc auto, verificare cosa prevedono le condizioni contrattuali per l'ipotesi di incidente in cui sia coinvolta un'auto assicurata con la stessa compagnia. L'assicurato dovrebbe poter entrare in conflitto con la propria compagnia senza perdere la tutela.